Notaio
Martina Manfredonia
Via Velletri, 10 – 00198 Roma
Tel. 06/45479220
email: mmanfredonia@notariato.it

Repertorio n. 3205 Raccolta n. 2359

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque.

22 luglio 2025

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me, dottoressa Martina Manfredonia, Notaio in Roma, con studio in Via Velletri n. 10, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, idonei e noti come mi confermano, signori:

PASSERI LEONI Francesca, nata a Roma il 7 marzo 1997, residente in Rignano Flaminio (RM), Via del Centauro n. 69 e CAPEZZUOLI RANCHI Giulia, nata a Roma il 21 febbraio 1994, residente a Roma (RM), Via Antonio Gramsci n.9,

È comparso:

– VIGNE Michele, nato a Sospirolo (BL), il 25 dicembre 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale VGN MHL 46T25 I866M, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – APS"**, con sede in Roma, Via Marche n. 54, codice fiscale 80132750581, associazione fondata il 26 marzo 1943 con il nome di Associazione Nazionale Famiglie, Caduti, Mutilati e Invalidi Civili per i Bombardamenti Nemici, eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947, già dotata di personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 23 ottobre 1956 n.1239, persona giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978 (nel prosieguo anche solo la "Associazione" o "ANVCG APS"), munito di tutti i poteri di legge e di statuto nonché autorizzato con verbale del Consiglio Nazionale del 10 luglio 2025.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio, sono certo, mi chiede di ricevere il seguente atto istitutivo di fondazione e, a tal fine, alla presenza dei testimoni, dichiara quanto segue.

ART. 1 – L'Associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – APS", alla presenza dei testimoni, dichiara di costituire, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, una fondazione denominata **"Fondazione per le Vittime Civili di Guerra ETS"**, Ente del Terzo Settore (di seguito "Ente" o "Fondazione"). La Fondazione può adottare anche la seguente denominazione in lingua inglese: "Civilian War Victims Foundation ETS".

ART. 2 – La Fondazione avrà sede nel Comune di Roma, con indirizzo in Via Marche n. 54, 00187.

ART. 3 – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione dei valori della solidarietà umana e della giustizia sociale, nonché attraverso la

Registrato
a ROMA 2
il 23/07/2025
al n. 27983 Serie 1T
Esatti Euro € 200,00

realizzazione di attività mirate alla prevenzione dei conflitti per limitare le sofferenze, dirette o indirette, causate alle popolazioni civili. L'ente sostiene e promuove l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani, in particolar modo in riferimento e conseguenza di guerre e conflitti armati, sia a livello nazionale che internazionale, senza distinzione di nazionalità, razza, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

La Fondazione è un ente laico e indipendente e si ispira ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, delle Convenzioni di Ginevra, della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e del diritto internazionale umanitario ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali.

Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa generale (art. 5, comma 1, lett. d, del D.lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g, del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, del D.lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n, del D.lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, comma1, lett. o, del D.lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v, del D.lgs. 117/2017).
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, comma 1, lett. w, del D.lgs. 117/2017);
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5, comma 1, lett. x, del D.ls. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u, del D.lgs. 117/2017);
La Fondazione può operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.
La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito dei settori di interesse generale sopra indicati, può porre in essere e/o sostenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:
- attività dedicate alla prevenzione dei conflitti e al rispetto delle norme di guerra;
- progetti o programmi di aiuto umanitario per la protezione dei civili in situazioni di conflitto;
- promozione di attività di solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo, nazionale e internazionale, e di esperienze di volontariato a sostegno di persone con disabilità, con particolare riferimento a quelle causate da ordigni bellici;
- supporto alle popolazioni dei paesi più poveri ed in via di sviluppo e/o in economia di transizione che si trovano in situazioni di grave bisogno o in stati di emergenza determinati in particolar modo dalla presenza di ordigni bellici inesplosi, attraverso la prevenzione tramite l'informazione sui pericoli legati alle mine e agli ordigni inesplosi in genere o sulle zone pericolose;
- promozione di attività e progetti di sostegno alla disabilità causata da eventi bellici, l'assistenza alle vittime, compresa la riabilitazione e il reinserimento sociale ed economico dei sopravvissuti, attuando direttamente, ove ne sussistano le condizioni, interventi sul campo;
- cura l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei paesi di intervento affetti da crisi e/o nelle comunità affette da fragilità e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o nazionale e, comunque, volontari in genere in conformità alle leggi italiane applicabili alle attività di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo;
- promuove e/o realizza programmi di cooperazione e/o sviluppo,

aiuto umanitario o risposta alle emergenze e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di professionisti, volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali, fornendo anche sostegno a individui e/o ad organizzazioni della società civile ed agli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della Legge 125/2014;
- realizza attività a supporto delle attività istituzionali di cooperazione ed aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, di progetti sociali in ambito nazionale ed europeo sulla base delle esperienze e delle metodologie acquisite nei progetti internazionali;
- propone iniziative di formazione e informazione sulla protezione dei civili nei conflitti di promozione della pace tra i popoli e del disarmo, della non violenza e della difesa della salute, dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;
- promuove direttamente o sostiene progetti o programmi di mine action (bonifica umanitaria, assistenza alle vittime, educazione al rischio ordigni inesplosi, reinserimento socioeconomico dei sopravvissuti;
- promuove direttamente o sostiene progetti di inclusione socioeconomica dedicati alle persone con disabilità;
- promuove stage, master ed altre iniziative formative anche universitarie e postuniversitarie attinenti ai propri fini istituzionali;
- realizza attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblica saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizza, promuove e gestisce direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione nazionale, internazionale e dell'educazione allo sviluppo;
- sostiene attività a favore degli emigrati italiani;
- promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Ente come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;
- promuove e realizza programmi di prevenzione disastri e prevenzione e risoluzione di conflitti;
- promuove o partecipa a programmi di commercio equo e solidale;

– promuove la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola nei seguenti ambiti previsti dalla Direttiva del MIUR n.170 2016: (i) trasversali: metodologie e attività laboratoriali;
– collabora al servizio di persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;
– aderisce e/o partecipa e/o finanzia direttamente organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
– promuove l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;
– promuove l'adozione a distanza di bambini/e vittime di guerra;
– promuove attività per favorire l'universalizzazione delle convenzioni a protezione dei civili in particolare accordi nazionali e internazionali sulle armi indiscriminate (mine cluster etc.).
Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Ente potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni, imprese sociali, società ed enti in genere, con o senza personalità giuridica siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero.
La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili.
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 4 – La fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statuto di n. 20 (venti) articoli che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente Atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, i cui poteri sono regolati dall'art. 11 dell'allegato statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria

amministrazione della Fondazione.
Sono di competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge:
- l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto da attuarsi ai sensi delle vigenti leggi in materia e con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la predisposizione, l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- la determinazione della misura minima delle quote di adesione e degli apporti e conferimenti in capo ai Partecipanti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- la nomina del Vicepresidente, che va deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica;
- l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili;
- l'accettazione di donazioni o lasciti in denaro o di beni diversi dagli immobili;
- l'acquisto e la cessione di titoli o partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge, in subordine agli scopi sociali;
- la stipula di patti, accordi e contratti aventi ad oggetto l'esercizio delle attività statutariamente previste;
- la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché del bilancio sociale, ove previsto;
- la determinazione dei criteri e delle modalità di gestione delle erogazioni di cui la Fondazione è destinataria;
- i contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale;
- le eventuali assunzioni e promozioni di personale dipendente;
- l'eventuale affidamento di specifici incarichi a consulenti e liberi professionisti;
- la liquidazione, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, l'incorporazione, la scissione della Fondazione, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti, previa la favorevole maggioranza di due terzi dei componenti in carica.
- la previsione di un eventuale compenso da corrispondere ai Consiglieri a cui sono state conferite particolari deleghe operative.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario Generale, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti.
Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
- la deliberazione delle modifiche statutarie;

- l’approvazione dei bilanci, nonché dei rendiconti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
- la redazione di progetti di fusione o scissione;
- le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
- la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Presidente della Fondazione esercita le seguenti funzioni:
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiede la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione e lo convoca;
- svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di necessità e urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione, dei quali dovrà poi riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni sono attribuite al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio la Fondazione.

Al riguardo sono nominati i seguenti soggetti come membri del primo Consiglio di Amministrazione:
- Geretto Adriana, nata a Treppo Grande (UD) il 14 marzo 1944, codice fiscale GRT DRN 44C54 L382D, Presidente;
- Marzolino Nicolas, nato a Susa (TO) il giorno 1 aprile 1997, codice fiscale MRZ NLS 97D01 L013S, Consigliere;
- Schiavello Giuseppe, nato a Roma il 27 aprile 1964, codice fiscale SCH GPP 64D27 H501Q, Consigliere.

I costituiti accetteranno l'incarico con atto separato.

Il primo Consiglio di Amministrazione così nominato durerà in carica sino al 31 dicembre 2025.

Il Socio Fondatore delega espressamente la signora Angius Gessica, nata a Marino l’11 ottobre 1973, codice fiscale NGS GSC 73R51 E958K, per l’apertura del conto corrente intestato alla Fondazione presso apposito Istituto di credito e per il versamento della dotazione iniziale, nonché per la richiesta del codice fiscale.

* * *

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Fondatore.

Dura in carica 4 esercizi, scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato ed è rieleggibile. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle disciplinate dall'art. 2399 del Codice civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della stessa.
Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il Fondatore nomina, altresì, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. Tale incarico può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Viene nominato un organo di controllo monocratico individuato nel dott. Costa Rosario Giorgio Giuseppe, nato a Matino (LE) il 7 ottobre 1942, residente in Matino (LE), Via Filzi n. 164, codice fiscale CST RRG 42R07 F054U, revisore legale iscritto nell'apposito Registro, il quale accetterà l'incarico con atto separato.
ART. 5 – Il Socio Fondatore assegna alla Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Il costituito, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa – d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli e resi edotto da me Notaio delle responsabilità anche penali, per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 76 del detto Testo Unico, e dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in relazione all'art. 35, ventiduesimo comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito e modificato in L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Legge Bersani), dichiara:

a) che le somme come sopra indicate sono versate a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca Unicredit in data 18 luglio 2025, n. 7407168012-10.

ART. 6 – Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sue modifiche ed integrazioni, il costituente dichiara:
a) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
b) che la parte beneficiaria è una fondazione avente quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e quindi uno di quelli di cui all'art. 3, primo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, e ciò rileva, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, salvo, per la beneficiaria, l'obbligo di dimostrare, entro cinque anni dall'acquisto, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal conferente. Tanto considerato, il comparente chiede che la dotazione in oggetto sia **esente dall'imposta sulle donazioni**.

ART. 7 – Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, **io Notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente**, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo settore, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, **nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto.**

ART. 8 – Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ART. 9 – L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, eccetto l'anno di costituzione.
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)

ART. 10 – In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alla devoluzione, nomina uno o più liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

necessari per la liquidazione.

ART. 11 – Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del fondatore. Si chiede **l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017.**

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e in parte completato a mano da me Notaio su fogli tre per facciate undici sin qui.

FIRMATO: VIGNE Michele, PASSERI LEONI Francesca (teste), CAPEZZUOLI RANCHI Giulia (teste), Martina Manfredonia Notaio.

ALL. "A" al N. 2359

di racc.

"Fondazione per le Vittime Civili di Guerra ETS"

"Civilian War Victims Foundation ETS"

STATUTO

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione denominata "Fondazione per le Vittime Civili di Guerra ETS", Ente del Terzo Settore (di seguito "Ente" o "Fondazione"). La Fondazione può adottare anche la seguente denominazione in lingua inglese: "Civilian War Victims Foundation ETS".

1.2 L'inserimento nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3 La Fondazione ha sede in Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

1.4 La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, operative e/o di rappresentanza, in Italia e all'estero per lo svolgimento e la promozione delle proprie attività statutarie.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Fine, attività e scopo

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione dei valori della solidarietà umana e della giustizia sociale, nonché attraverso la realizzazione di attività mirate alla prevenzione dei conflitti per limitare le sofferenze, dirette o indirette, causate alle popolazioni civili. L'ente sostiene e promuove l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani, in particolar modo in riferimento e conseguenza di guerre e conflitti armati, sia a livello nazionale che internazionale, senza distinzione di nazionalità, razza, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

2.2 La Fondazione è un ente laico e indipendente e si ispira ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, delle Convenzioni di Ginevra, della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e del diritto internazionale umanitario ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali.

2.3 Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa generale (art. 5, comma 1, lett. d, del D.lgs. 117/2017);
b. formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g, del D.lgs. 117/2017);

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, del D.lgs. 117/2017);

d. cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n, del D.lgs. 117/2017);

e. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, comma1, lett. o, del D.lgs. 117/2017);

f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v, del D.lgs. 117/2017).

g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, comma 1, lett. w, del D.lgs. 117/2017);

h. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5, comma 1, lett. x, del D.ls. 117/2017);

i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u, del D.lgs. 117/2017);

2.4 La Fondazione può operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.

2.5 La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito dei settori di interesse generale sopra indicati, può porre in essere e/o sostenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

a. attività dedicate alla prevenzione dei conflitti e al rispetto delle norme di guerra;

b. progetti o programmi di aiuto umanitario per la protezione dei civili in situazioni di conflitto;

c. promozione di attività di solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo, nazionale e internazionale, e di esperienze di volontariato a sostegno di persone con disabilità, con particolare riferimento a quelle causate da ordigni bellici ;

d. supporto alle popolazioni dei paesi più poveri ed in via di sviluppo e/o in economia di transizione che si trovano in situazioni di grave bisogno o in stati di emergenza determinati in particolar modo dalla presenza di ordigni bellici inesplosi, attraverso la prevenzione tramite l'informazione sui pericoli legati alle mine e agli ordigni inesplosi in genere o sulle zone pericolose;

e. promozione di attività e progetti di sostegno alla disabilità causata da eventi bellici, l'assistenza alle vittime, compresa la riabilitazione e il reinserimento sociale ed economico dei sopravvissuti, attuando direttamente, ove ne sussistano le condizioni, interventi sul campo;

f. cura l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei paesi di intervento affetti da crisi e/o nelle comunità affette da fragilità e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o nazionale e, comunque, volontari in genere in conformità alle leggi italiane applicabili alle attività di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo;

g. promuove e/o realizza programmi di cooperazione e/o sviluppo, aiuto umanitario o risposta alle emergenze e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di professionisti, volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali, fornendo anche sostegno a individui e/o ad organizzazioni della società civile ed agli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della Legge 125/2014;

h. realizza attività a supporto delle attività istituzionali di cooperazione ed aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, di progetti sociali in ambito nazionale ed europeo sulla base delle esperienze e delle metodologie acquisite nei progetti internazionali;

i. propone iniziative di formazione e informazione sulla protezione dei civili nei conflitti di promozione della pace tra i popoli e del disarmo, della non violenza e della difesa della salute, dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;

j. promuove direttamente o sostiene progetti o programmi di mine action (bonifica umanitaria, assistenza alle vittime, educazione al rischio ordigni inesplosi, reinserimento socioeconomico dei sopravvissuti;

k. promuove direttamente o sostiene progetti di inclusione socioeconomica dedicati alle persone con disabilità;

l. promuove stage, master ed altre iniziative formative anche universitarie e postuniversitarie attinenti ai propri fini istituzionali;

m. realizza attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblica saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizza, promuove e gestisce direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione nazionale, internazionale e dell'educazione allo sviluppo;

n. sostiene attività a favore degli emigrati italiani;

o. promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Ente come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;

p. promuove e realizza programmi di prevenzione disastri e prevenzione e risoluzione di conflitti;

q. promuove o partecipa a programmi di commercio equo e solidale;

r. promuove la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola nei seguenti ambiti previsti dalla Direttiva del MIUR n.170 2016: (i) trasversali: metodologie e attività laboratoriali;

s. collabora al servizio di persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;

t. aderisce e/o partecipa e/o finanzia direttamente organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

u. promuove l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o

internazionale;

v. promuove l'adozione a distanza di bambini/e vittime di guerra;

w. promuove attività per favorire l'universalizzazione delle convenzioni a protezione dei civili in particolare accordi nazionali e internazionali sulle armi indiscriminate (mine cluster etc.);

2.6 Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Ente potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni, imprese sociali, società ed enti in genere, con o senza personalità giuridica siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero.

Articolo 3
Attività diverse

3.1 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili.

Articolo 4
Raccolta fondi

4.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5
Assenza di scopo di lucro

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Articolo 6
Il Fondatore e i Partecipanti

6.1 È Fondatore l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ETS che ha promosso la costituzione della Fondazione.

6.2 Successivamente alla costituzione della Fondazione, possono assumere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche che versino la quota di adesione e contribuiscano mediante apporti o conferimenti alla realizzazione delle finalità della Fondazione, nella misura minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'adozione della qualifica di Partecipante avviene previa presentazione di apposita domanda di adesione ed accettazione unanime della stessa da parte del Fondatore e degli eventuali altri Partecipanti.

Articolo 7
Organi istituzionali

7.1 Sono Organi della Fondazione:
a. il Presidente e il Vicepresidente;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c il Collegio dei Partecipanti;
d. l'Organo di Controllo.

Articolo 8
Presidente e il Vicepresidente

8.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore.

8.2 Il Presidente della Fondazione esercita le seguenti funzioni:
a. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b. presiede la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione e lo convoca;
c. svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

8.3 In situazioni di necessità e urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione, dei quali dovrà poi riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

8.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni sono attribuite al Consigliere più anziano di età.

8.5 Il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio la Fondazione.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da **3** (tre) a **5** (cinque) membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, resta in carica per 4 anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, ed è rieleggibile. Il Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

9.2 Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere una vittima civile di guerra.

9.3 Il Fondatore, previa definizione del numero dei componenti, nomina almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, arrotondato all'eccesso all'unita superiore. Il restante terzo è nominato dal Collegio dei Partecipanti, ove presenti. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati entro i **15 (quindici)** giorni precedenti alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

9.4 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Fondatore provvede alla sua sostituzione. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio di

Amministrazione in carica. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione decade e i Consiglieri superstiti, resteranno in carica, in regime di *prorogatio*, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Fondatore procederà tempestivamente a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

9.5 La funzione di Consigliere è assolta a titolo completamente gratuito, salva la rimborsabilità di spese vive di trasferta per l'assolvimento di specifici mandati.

Articolo 10
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione almeno 2 (due) volte l'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per deliberare su specifici argomenti, oggetto di ordine del giorno vincolante.

10.2 La riunione è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in età.

10.3 La riunione è valida in presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunione è redatto un verbale a cura del Consigliere incaricato dal Presidente, facente funzione di Segretario verbalizzante.

10.4 La convocazione è disposta dal Presidente con invio scritto che dovrà pervenire, anche via posta elettronica, agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2 Sono di competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge:

a) l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto da attuarsi ai sensi delle vigenti leggi in materia e con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
b) la predisposizione, l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
c) la determinazione della misura minima delle quote di adesione e degli apporti e conferimenti in capo ai Partecipanti;
d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
e) la nomina del Vicepresidente, che va deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica;
f) l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili;
g) l'accettazione di donazioni o lasciti in denaro o di beni diversi dagli immobili;
l) l'acquisto e la cessione di titoli o partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge, in subordineagli scopi sociali;

m) la stipula di patti, accordi e contratti aventi ad oggetto l'esercizio delle attività statutariamente previste;
n) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
o) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché del bilancio sociale, ove previsto;
p) la determinazione dei criteri e delle modalità di gestione delle erogazioni di cui la Fondazione è destinataria;
q) i contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale;
r) le eventuali assunzioni e promozioni di personale dipendente;
s) l'eventuale affidamento di specifici incarichi a consulenti e liberi professionisti;
t) la liquidazione, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, l'incorporazione, la scissione della Fondazione, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti, previa la favorevole maggioranza di due terzi dei componenti in carica.
u) la previsione di un eventuale compenso da corrispondere ai Consiglieri a cui sono state conferite particolari deleghe operative.

11.3 Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario Generale, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti.

11.5 Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
a) la deliberazione delle modifiche statutarie;
b) l'approvazione dei bilanci, nonché dei rendiconti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
c) la redazione di progetti di fusione o scissione;
d) le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
e) la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 12
Collegio dei Partecipanti

12.1 Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri. La convocazione è disposta dal Presidente con invio scritto che dovrà pervenire, anche via posta elettronica, agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.2 Il Collegio dei Partecipanti:
- nomina 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

12.3 Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ai Partecipanti spetta un voto a prescindere dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione

12.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Partecipanti si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 13
Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

13.1 L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Fondatore. Dura in carica 4 esercizi, scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato ed è rieleggibile. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle disciplinate dall'art. 2399 del Codice civile.
13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
13.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13.4 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della stessa.
13.5 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il Fondatore nomina, altresì, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. Tale incarico può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 14
Patrimonio

14.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dai conferimenti iniziali effettuati dal Fondatore e da quelli eventualmente effettuati successivamente;
b. dai conferimenti effettuati dagli eventuali Fondatori partecipanti;
c. dai beni mobili e immobili, nonché ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con destinazione al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
d. da ogni liberalità, elargizione, lasciti o contributo effettuato da enti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
e. dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a incremento del patrimonio.

14.2 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è amministrato in modo da garantire la continuazione nel tempo delle sue attività.

Articolo 15
Entrate

15.1 Al fine di perseguire i propri scopi, i proventi di cui la Fondazione può disporre per la gestione delle attività statutariamente previste, possono derivare da:
a) rendite e in generale redditi del patrimonio di cui al precedente articolo;
b) donazioni, lasciti testamentari, contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
c) contributi del Fondatore e dei Partecipanti;
d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali non espressamente

destinati al patrimonio;

e) proventi legati alle attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi e dagli altri proventi che pervengano alla Fondazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Articolo 16
Bilanci

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.

16.2 Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli art. 13-14-15 del Decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii, le cui norme si richiamano e devono essere puntualmente osservate.

16.3 Entro il 30 novembre, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

16.4 Entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, sentita la relazione dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, lo approva e lo deposita presso il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

16.5 Ove obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di cui al precedente comma, predispone, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica sul sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 17
Devoluzione del patrimonio

17.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alla devoluzione, nomina uno o più liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Articolo 18
Trasformazione, fusione e scissione

18.1 La Fondazione potrà operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 117/2017 e dell'art. 42 bis del Codice Civile.

Art. 19
Foro competente

19.1 Per le eventuali controversie fra i Membri, fra gli Organi, o fra i primi e i secondi, connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto e, più in generale, connesse all'esercizio delle attività della Fondazione, che non possano trovare una soluzione in via bonaria, anche ai sensi dell'articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20
Clausole di rinvio

20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni di legge vigenti.

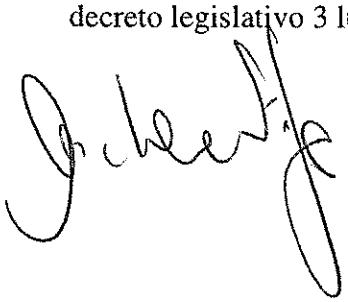

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 01 agosto 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia